



[gruppomedas.it](http://gruppomedas.it)

## **LE PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE AGLI INVALIDI CIVILI: L'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO**

L'indennità di accompagnamento per cittadini riconosciuti invalidi civili è stata istituita con la legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".

### **Requisiti necessari**

- essere residente in Italia
- essere stato riconosciuto "invalido civile con percentuale del 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"
- non essere ricoverato gratuitamente in istituto. Chi venga ricoverato gratuitamente per più di un mese (30 gg) in una struttura, anche per motivi riabilitativi, è obbligato a comunicarlo alla sede INPS di competenza che provvederà a sospendere il versamento per il periodo di ricovero.
- non ci sono limiti di età
- non ci sono limiti di reddito.

### **Incompatibilità**

Non hanno diritto all'indennità di accompagnamento coloro che percepiscono indennità simili per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

È possibile scegliere il trattamento economico più favorevole tra l'indennità di accompagnamento ed eventuali altre indennità.

### **Importo dovuto**

Per l'anno 2012 l'importo mensile è di **€. 492,97** corrisposto per **12 mensilità**.

### **Scadenze**

Coloro che ricevono l'indennità di accompagnamento, devono presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione di responsabilità sulla permanenza o meno del requisito di non ricovero in istituto a titolo gratuito.

La dichiarazione deve essere presentata su modulo prestampato che viene inviato a casa dell'interessato, che deve compilarlo e spedirlo all'INPS, al Comune o all'A.S.L. di residenza.

La dichiarazione di una persona temporaneamente impedita può essere resa dal coniuge o da un familiare entro il terzo grado.

## **Ricovero a titolo gratuito**

Le persone riconosciute invalide civili al 100% e non deambulanti oppure non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possiedono il requisito sanitario per avere diritto all'indennità di accompagnamento.

Un ulteriore requisito per questa provvidenza è **non essere ricoverati** a tempo pieno in una struttura a titolo gratuito.

Questo significa che hanno diritto a percepire l'indennità di accompagnamento:

- coloro che non sono ricoverati
- coloro che sono ricoverati presso una struttura sanitaria o assistenziale e pagano l'intera retta di ricovero o una quota di essa.

Eventuali costi aggiuntivi, rispetto alla retta base, quali ad esempio: la camera singola, servizi accessori, ecc. se pagati dall'interessato non sono determinanti ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento. Pertanto coloro che sono ricoverati presso strutture e contribuiscono al pagamento dei soli costi aggiuntivi di maggiore comfort alberghiero, **non hanno diritto all'indennità di accompagnamento**, essendo la retta a carico dell'ente pubblico.